

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/405 DEL CONSIGLIO**del 20 febbraio 2023****recante modifica della decisione di esecuzione 2014/170/UE, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda la Repubblica del Camerun**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE E PROCEDURA

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, le prassi applicabili a tali paesi, l'elaborazione di un elenco di tali paesi, la loro radiazione dall'elenco, la pubblicità dell'elenco e le misure di emergenza.
- (3) Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE ⁽²⁾, che ha fissato un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha notificato alla Repubblica del Camerun («Camerun»), con decisione del 17 febbraio 2021 ⁽³⁾ («decisione del 17 febbraio 2021»), la possibilità di identificazione come paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.
- (5) Nella decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha incluso le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivavano tale identificazione.
- (6) La decisione del 17 febbraio 2021 è stata notificata al Camerun unitamente a una lettera che lo invitava ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nell'ambito del regolamento INN.
- (7) Con la decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha avviato un dialogo con il Camerun.
- (8) In particolare, la Commissione ha invitato il Camerun ad adottare tutte le misure necessarie per attuare gli interventi contenuti nel piano d'azione proposto dalla Commissione e a valutarne l'attuazione.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2021, che notifica alla Repubblica del Camerun la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 59 I del 19.2.2021, pag. 1).

